

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO  
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA  
DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI  
DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10  
INTERPRETAZIONE AUTENTICA  
DELL'ART.65 COMMA 4**

Quadriennio giuridico 2002 – 2005 e bienni economici 2002-2003 e 2004-2005

Il giorno 25 del mese di ottobre dell'anno 2007 alle ore 11,00 presso i locali dell'ARAN Sicilia, ha avuto luogo l'incontro tra:

- l'ARAN Sicilia nella persona del presidente dott. Girolamo Di Vita
- le seguenti organizzazioni sindacali:

*FEDERAZIONI*

- *CGIL-FP*
- *CISL-FPS - SICILIA*
- *SADIRS*
- *SIAD-UDIRS-FIADEL*
- *UIL-FPL*
- *DIRSI*

*CONFEDERAZIONI*

- *CGIL*
- *CISL – USR SICILIA*
- *UIL*
- *CISAS*
- *CONFEDIR*

A seguito della deliberazione n.357 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 10 settembre 2007 sull'ipotesi di accordo relativa all'interpretazione autentica inerente il comma 4 dell'art.65,

sottoscritta in data 1 agosto 2007, nonché del provvedimento della Corte dei conti del 17 ottobre 2007, le parti al termine della riunione sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Regionale di Lavoro.

Dott. Girolamo Di Vita  
Presidente ARAN Sicilia

*FEDERAZIONI*

CGIL-FP  
CISL-FPS - SICILIA  
SADIRS  
SIAD-UDIRS-FIADEL  
UIL FPL  
DIRSI

*CONFEDERAZIONI*

CGIL  
CISL – USR SICILIA  
UIL  
CISAS  
CONFEDIR

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO  
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA  
DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI  
DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10  
INTERPRETAZIONE AUTENTICA  
DELL'ART.65 COMMA 4**

Quadriennio giuridico 2002 – 2005 e bienni economici 2002-2003 e 2004-2005

**Premesso che** in data 31 luglio 2006 è stata sottoscritta l'ipotesi contrattuale dell'area della dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 legge regionale 10/2000.

**Considerato che** in data 28 giugno 2007 il contratto collettivo ha avuto certificazione positiva dalla Sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti;

**che** in data 5 luglio 2007 si è proceduto alla sottoscrizione definitiva del C.C.R.L. per l'area della dirigenza;

**che** nelle more dell'approvazione del C.C.R.L. l'Assessore delegato alla Presidenza ha avviato la concertazione così come prevista dall'art.7 del D.P.R. n.10 del 22/10/2001 ai fini di determinare i criteri di valutazione della dirigenza regionale per l'anno 2007;

**che** nella sopracitata concertazione le OO.SS. hanno espressamente richiesto che la graduazione della retribuzione di risultato di cui al presente articolo operi a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del contratto;

**che** gli esiti della sopracitata concertazione sono stati comunicati al Presidente della Regione, il quale, viste le risultanze della stessa e giusta quanto previsto dal CCRL recepito con D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, con nota prot. n. 559 del 29/5/2007 comunicava la decisione di lasciare invariati, per l'anno 2007, i criteri di valutazione dei dirigenti sulla base di quanto previsto dal documento adottato il 27 febbraio 2004 dall'Assessore delegato alla Presidenza;

**che** l'art. 65 del contratto sottoscritto individua le nuove regole per la determinazione della retribuzione di risultato;

**che** il comma 5 dell'art.39 testualmente recita "I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento";

**che** il comma 4 dell'art.65 testualmente recita "La graduazione della retribuzione di risultato di cui al presente articolo opera a partire dall'anno 2007.";

**che** il riferimento temporale di cui all'art. 65 comma 4 trova la sua ratio nella data di sottoscrizione dell'ipotesi contrattuale avvenuta in data 31 luglio 2006.

**Preso atto che** il periodo temporale trascorso tra la sottoscrizione dell'ipotesi e il contratto definitivo non consente all'Amministrazione di adempiere alla disposizione contenuta al 5 comma dell'art. 39 con riferimento alla valutazione per l'anno 2007.

**Vista** la nota prot. n. 1761 del 18 luglio 2007 con la quale l'Assessore delegato alla Presidenza ha richiesto l'interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 65.

Tutto quanto sopra valutato le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art. 65 comma 4 del C.C.R.L. dell'area della dirigenza sottoscritto in data 5 luglio 2007 nel testo che segue:

### **Articolo Unico**

La previsione dell'art.65 comma 4 del C.C.R.L. area dirigenza secondo la quale "La graduazione della retribuzione di risultato di cui al presente articolo opera a partire dall'anno 2007" deve essere interpretata nel senso che la graduazione della retribuzione di risultato opera a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del contratto e quindi a partire dall'anno 2008.

## *DICHIARAZIONE CONGIUNTA*

Le parti convengono sulla necessità che, al fine dell'applicazione della norma di cui all'art.65 comma 4, vengano adottati, presso ciascun Dipartimento entro il 31 dicembre 2007, i criteri di valutazione, condizione necessaria per la determinazione e l'erogazione dell'indennità di risultato e propedeutici all'applicazione dell'art. 39 comma 5 attivando le relazioni sindacali di cui agli artt.9 e 10 del vigente C.C.R.L. dell'area della dirigenza.

FIRMATA

Dott. Girolamo Di Vita  
Presidente ARAN Sicilia

### *FEDERAZIONI*

CGIL-FP  
CISL-FPS - SICILIA  
SADIRS  
SIAD-UDIRS-FIADEL  
UIL FPL  
DIRSI

### *CONFEDERAZIONI*

CGIL  
CISL – USR SICILIA  
UIL  
CISAS  
CONFEDIR

DICHIARAZIONE A VERBALE ALLEGATA AL C.C.R.L. 2002-2005 PER LA DIRIGENZA DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI – ACCORDO D'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART.65, COMMA 4

Palermo, 1 agosto 2007

La Fp Cgil, nel sottoscrivere il presente accordo, conferma quanto sostenuto in questi anni in relazione alla graduazione della retribuzione di risultato per le qualifiche dirigenziali che, attraverso un'interpretazione a nostro avviso più corretta, poteva essere applicata già con il precedente contratto.

Ciò avrebbe consentito una valutazione migliore dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, evitando il radicale appiattimento che si è venuto a determinare negli anni attraverso la concessione del 'sei politico' alla quasi totalità della platea dirigenziale senza dare conto del reale merito delle singole prestazioni.


È chiaro che era intendimento della Fp Cgil, all'atto della sottoscrizione dell'ipotesi del 31 luglio 2006, che il sistema della graduazione, fino a quel momento pervicacemente ostacolato, potesse trovare concreta e definitiva applicazione a partire dall'anno successivo alla stipula del contratto.

Certo la Fp Cgil, come le altre OO.SS. d'altro canto, non poteva immaginare che per ratificare l'ipotesi sarebbe passato un anno, grazie alle carenze di cui si sono resi responsabili il governo e l'amministrazione regionali.

È, quindi, evidente che l'ulteriore ritardo nell'applicazione della graduazione dell'indennità di risultato non può essere ascritta alla volontà del tavolo che, oggi, si trova costretto, pur di non complicare una situazione già di per sé non semplice, a rendere un'interpretazione autentica che, nella volontà originaria, aveva a riferimento come punto di svolta il 2007 e certo non il 2008.

Il Coordinatore regionale

Enzo Abbinanti



Il Segretario generale

Teodoro Lafronca

